



CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il Presidente Delegato

- letto il ricorso ex art. 839 c.p.c. con il quale la società **Parte_1** (numero di Registrazione PCOMM244) corrente in La Valletta (Malta), 4, Independence Square, assistita dagli Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi e Alberta Oppezzi giusta procura in atti (all. A), ha chiesto la dichiarazione di riconoscimento ed efficacia immediatamente esecutiva in Italia:

- del lodo arbitrale reso a Zurigo il 25.7.2022 (doc. 1) nei confronti di **CP_1** (con sede legale in Milano) all'esito di un primo procedimento instaurato dalla società ricorrente il 24.8.2021 per sentir condannare **CP_1** al pagamento di € 715.000,00 quale rimborso dei "*costi di rettifica dei difetti*" riscontrati sullo yacht oggetto del contratto di costruzione e vendita sottoscritto *inter partes* il 30.3.2018 (doc. 3), procedimento definito con l'accertamento di difetti dell'imbarcazione, il riconoscimento del diritto dell'odierna ricorrente di chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti fino a un massimo di € 650.000,00 + 10% "*una volta che tali lavori siano stati eseguiti e i costi siano stati sostenuti*" e il rigetto dell'ulteriore domanda di risarcimento dei danni proposta dalla **Parte_1**, con condanna di controparte al pagamento a favore di **Parte_1** della somma di CHF 45.000 a titolo di spese dell'arbitrato e di € 34.131,28 per spese legali;
- del lodo arbitrale reso a Zurigo il 22.10.2024 (doc. 2) all'esito di un secondo procedimento instaurato dalla società ricorrente il 14.12.2023, in ragione dell'intervenuta attualità del pregiudizio subito, avendo nelle more effettuato i lavori di eliminazione dei vizi, definito con la condanna di **CP_1** al pagamento a favore di **Parte_1** della somma di € 715.000,00, oltre interessi al tasso legale italiano sull'importo di € 183.000,00 a partire dal 6.1.2023 e sull'importo di € 335.000,00 a partire dal 24.11.2023, con condanna di **CP_1** alla corresponsione

a favore di controparte dell'ulteriore somma di CHF 49.800 per costi dell'arbitrato ed € 49.392,32 per spese legali;

- letti i lodi di cui si chiede il riconoscimento e l'efficacia immediatamente esecutiva nonché la clausola arbitrale (art. 15.1) contenuta nel contratto (doc. 3) in base alla quale i lodi (che espressamente la richiamano) sono stati emessi;

- ritenuta la regolarità formale dei lodi e l'insussistenza delle condizioni ostative previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 839 IV co. c.p.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. II, III, IV e V della Convenzione di New York del 1958, ratificata e resa efficace in Italia con la L. 19/1/1968 n. 62 e l'art. 839 c.p.c. applicabile *ratione temporis*

DICHIARA

l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale pronunciato *inter partes* a Zurigo in data 25.7.2022;

DICHIARA

l'efficacia esecutiva immediata nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale pronunciato *inter partes* a Zurigo in data 22.10.2024.

Milano, il 19 aprile 2026.

Il Presidente Delegato
dott.ssa Laura Sara Tragni